OBBLIGO DI FREQUENZA PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

La normativa in materia di obbligo di frequenza (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009; C.M. n. 20 del 4 marzo 2011; Nota n. 2065 del 2 marzo 2011 - Numero massimo assenze e pratica sportiva), prevede che:

"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria di ciascuna disciplina.

Pertanto, alla fine dell'anno scolastico gli alunni devono aver frequentato il numero di ore riportato a fianco delle loro rispettive classi e indicato di seguito:

LICEO LINGUISTICO

Classi prime 27 ore settimanali: obbligo di frequenza 668 ore (max assenze n. 223 ore)

LICEO SCIENTIFICO

Classi prime 27 ore settimanali: obbligo di frequenza 668 ore (max assenze n. 223 ore)
Classi seconde 27 ore settimanali: obbligo di frequenza 668 ore (max assenze n. 223 ore)
Classe terza G (PNI) 31 ore settimanali: obbligo di frequenza 767 ore (max assenze n. 256 ore)
Classe terza H (BL.) 31 ore settimanali: obbligo di frequenza 767 ore (max assenze n. 256 ore)
Classe quartaG (PNI) 31 ore settimanali: obbligo di frequenza 767 ore (max assenze n. 256 ore)
Classe quarta H (BL.) 32 ore settimanali: obbligo di frequenza 792 ore (max assenze n. 264 ore)
Classe quintaG (PNI) 32 ore settimanali: obbligo di frequenza 792 ore (max assenze n. 264 ore)
Classe quinta H (BL.) 32 ore settimanali: obbligo di frequenza 792 ore (max assenze n. 264 ore)

ISTITUTO TECNICO

Per tutte le classi dell'Istituto Tecnico (Amministrazione, Finanza e Marketing; IGEA; ERICA; Costruzione, Ambiente e Territorio; Geometri) l'orario settimanale è di 32 ore, per cui:
obbligo di frequenza 792 ore (max assenze n. 264 ore)

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 18 ottobre 2011, ha deliberato i criteri generali, a cui i singoli Consigli di Classe devono attenersi, per derogare al monte ore minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico.

Si riporta la su menzionata delibera

omissis

Rientrano nel numero delle assenze:

- gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate
- le assenze saltuarie per malattia (anche se giustificate da certificato medico) o per motivi familiari o personali non meglio specificati,
- le assenze collettive
- le assenze in occasione delle attività extracurricolari

La DS illustra le possibili deroghe che, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può riconoscere al singolo allievo per considerare valido l'anno scolastico:

- Grave malattia o altro precario stato di salute, attestato dal medico curante o struttura ospedaliera;
- ricoveri documentati
- terapie e/o cure documentate
- donazione sangue
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese
- problemi connessi a situazioni socio-economiche, documentate da servizi sociali, ASL, Tribunale dei minori, ecc.
- assenze connesse alle prestazioni lavorative (per il corso serale) debitamente documentate, anche in maniera cumulativa

In ogni caso deve essere assicurata ai docenti la possibilità di procedere alla valutazione attraverso un numero congruo di verifiche.

L'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno va comunicato alle famiglie, come pure le deroghe, mediante pubblicazione all'albo della scuola. Inoltre occorre prevedere modalità di informazione periodica da effettuare prima degli scrutini intermedi e finali.

Il Collegio Docenti

DELIBERA N° 83

a maggioranza, con un voto di astensione, di approvare i criteri generali per determinare il numero di assenze e le deroghe al monte ore minimo di frequenza richiesta per la validità dell'anno scolastico.